



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 22/01/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2007, n. 2056

POR Puglia 2000/2006. Misura 4.14 "Supporto alla competitività ed alla innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche" e Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo Locale) – "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia". Accertamento, verifica e collaudo – Atto di indirizzo.

L'Assessore al Turismo ed Industria Alberghiera On. dott. Massimo Ostilio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Sig. Angelo Santo Caputo e dalla dr.ssa Marina Cancellara, rispettivamente nella qualità di Dirigenti dell'Ufficio II e del Settore Turismo ed Industria Alberghiera, riferisce quanto segue:

1. Nel ciclo di programmazione 2000/2006 sono stati attivati diversi regimi di aiuto agli investimenti a favore del sistema imprenditoriale regionale finanziati:

a) nell'ambito del POR Puglia 2000/2006 Asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo" Mis. 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche";

b) nell'ambito dell'APQ Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo locale -"Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia".

2. La gestione degli strumenti agevolativi approvati ed avviati attraverso la pubblicazione di specifici regolamenti e bandi richiede un notevole impegno tecnico-amministrativo che si sostanzia nella verifica dell'effettiva destinazione dei contributi concessi, della consistenza dei beni, del funzionamento degli impianti, della destinazione d'uso e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti.

I regolamenti regionali del 6 aprile 2005 n. 21 e n. 22, allegati ai bandi del POR Puglia 2000/2006 Asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo" Mis. 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche" e "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)" all'art. 13 penultimo ed ultimo comma dispongono che l'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito del collaudo finale da parte della Regione Puglia le cui spese restano a carico del beneficiario. La nomina delle Commissioni di collaudo sarà effettuata dalla Regione ai sensi dei criteri vigenti in materia.

3. L'attuale organico del settore presenta rilevanti carenze di personale tecnico nonché amministrativo specificatamente addetto agli accertamenti e alle verifiche innanzi richiamate e tanto non consente di rispettare i tempi previsti dai regolamenti e/o dai bandi per l'erogazione delle agevolazioni. Tale situazione produce effetti negativi sui bilanci delle imprese beneficiarie che hanno realizzato

l'investimento con fondi propri ovvero ritardi nel loro completamento e di conseguenza richieste di risarcimento dei danni con possibili aggravii di spesa per il bilancio regionale.

La circostanza impone di affidare l'incarico di procedere agli accertamenti e alle verifiche correlate alla gestione dei suddetti strumenti agevolativi, con specifico riferimento alla verifica finale ai fini dell'erogazione della rata di saldo, a soggetti esterni all'Amministrazione in possesso di adeguate e pertinenti competenze professionali.

In particolare, per le competenze tecniche si ritiene di fare riferimento ai laureati in ingegneria ed architettura, mentre per le competenze economico amministrative ai laureati in economia o in discipline equipollenti, ovvero a tecnici esperti nell'area tematica dell'economia, dotati di specifiche esperienze nella redazione di progetti d'impresa ovvero nella loro verifica e valutazione.

4. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 22 aprile 2007 è stato emanato un apposito atto di indirizzo per l'accertamento, la verifica ed il collaudo delle iniziative ammesse alle agevolazioni nell'ambito delle Misure POR Puglia 2000 -2006 1.9, 4.1, 6.2 e dei cosiddetti PIA - PIT. In particolare, con detta delibera si stabiliva che ai fini dell'affidamento degli incarichi si procedeva preliminarmente alla predisposizione di distinti elenchi di professionisti relativi all'area tematica dell'ingegneria e a quella dell'economia.

Per quanto concerne l'area tematica dell'ingegneria e dell'architettura, ci si riferiva all'albo regionale dei collaudatori, istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/2001.

Per quanto attiene all'area tematica dell'economia, si procedeva alla costituzione di uno specifico elenco di professionisti attraverso la pubblicazione di apposito avviso.

L'iscrizione in detto elenco è subordinata alla verifica del possesso: a) dei seguenti requisiti di carattere generale:

- assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità professionale;

- inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni circa il possesso dei requisiti di cui sopra;

- assenza di cause che possono generare conflitto di interessi, per aver redatto o collaborato alla redazione di progetti anche solo in uno degli strumenti sopra indicati.

b) di almeno uno dei seguenti requisiti di carattere tecnico - professionale:

- aver conseguito la laurea in economia (o laurea equipollente) nonché l'abilitazione all'esercizio professionale, l'iscrizione nell'albo professionale dei dottori commercialisti da almeno 5 anni dalla data di scadenza per l'invio delle domande;

- risultare iscritto nell'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti da almeno 5 anni;

- essere dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero essere stati dipendenti dei medesimi o

di intermediari creditizi o finanziari, avendo svolto per almeno 10 anni attività relative alla verifica e/o valutazione di programmi di investimento agevolati.

Non possono presentare domande di iscrizione i soggetti titolari, amministratori nonché dirigenti, dipendenti o collaboratori di imprese iscritte alla Camera di Commercio.

Alla predisposizione dell'avviso pubblico, dell'elenco ed al suo aggiornamento provvederà il Dirigente del Settore Industria e Industria energetica.

5. In analogia a quanto stabilito nella suddetta DGR n. 513/07 si propone di utilizzare il medesimo elenco di professionisti relativo all'area dell'economia, avendo cura di verificare l'assenza di cause che possono generare conflitto di interessi, per aver redatto o collaborato alla redazione di progetti anche solo in uno degli strumenti indicati sub. 1.

Per quanto concerne l'area tematica dell'ingegneria e dell'architettura, invece, si propone di utilizzare l'albo regionale dei collaudatori, istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/2001 nelle seguenti categorie:

- ctg 1: edifici civili e industriali;
- ctg 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

6. L'incarico di procedere agli accertamenti e alle verifiche correlate alla gestione degli strumenti agevolativi sarà di norma affidato ad una commissione composta da 3 componenti di cui almeno uno dall'area tematica ingegneria e uno dell'area tematica economia. Delle commissioni possono anche far parte dipendenti regionali in possesso di adeguata e pertinente competenza e/o esperienza. In caso di accertata carenza di adeguate professionalità negli elenchi di cui al punto precedente, ovvero nell'organico regionale, uno o più componenti saranno scelti tra i professori universitari di ruolo, in discipline attinenti le valutazioni per cui sono costituite le commissioni.

Alla nomina della commissione procederà il Dirigente di Settore competente per materia, avuto riguardo a principi di rotazione e trasparenza. Nella determinazione dirigenziale verranno altresì stabilite le modalità relative all'erogazione dei compensi ai componenti delle Commissioni nel rispetto di quanto espressamente previsto dal Bando.

7. Ove si rappresentasse la necessità, nelle more della costituzione dell'elenco relativo all'area tematica dell'economia le commissioni saranno composte da almeno un dipendente regionale ed un laureato in ingegneria o architettura iscritto all'albo regionale collaudatori, ferma restando la possibilità di nomina di professori universitari nel caso di accertata carenza di cui al punto precedente.

8. Il compenso da corrispondere ai professionisti incaricati sarà determinato secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche relative agli investimenti agevolati ai sensi della legge 488/92 e non potrà comunque superare Euro 20.000, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06.

9. Appare opportuno, tenuto conto dei compiti spettanti ai componenti delle Commissioni, che ai dipendenti regionali chiamati a farne parte siano applicati i criteri già previsti dalla DGR n. 3775 del 22 settembre 1998, ed in particolare che - in assenza di specifico divieto normativo - al personale regionale sia corrisposto lo stesso compenso previsto per i membri esterni.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4° lettere D/K - della L.R. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Turismo ed Industria Alberghiera;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Turismo ed Industria Alberghiera;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di procedere agli adempimenti, conseguenti agli obblighi di controllo regionali sulle incentivazioni meglio indicate in premessa, e consistenti in particolare nel collaudo finale ai fini dell'erogazione della rata di saldo, mediante apposite commissioni, composte da:
 1. un ingegnere o architetto, iscritto all'albo regionale dei collaudatori, istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/2001;
 2. un esperto nell'area tematica dell'economia, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale descritti sub a) e b) del punto 4) della premessa;
 3. un dipendente regionale, in possesso di adeguata competenza ed esperienza.

In caso di accertata carenza di adeguate professionalità negli elenchi di cui al punto precedente, ovvero nell'organico regionale, uno o più componenti saranno scelti tra i professori universitari, in discipline attinenti le valutazioni per cui sono costituite le commissioni;

- di autorizzare il dirigente del Settore Turismo ed Industria Alberghiera ad utilizzare i professionisti presenti nell'elenco degli esperti nell'area tematica dell'economia, tenuto ed aggiornato dal Dirigente del Settore Industria e industria energetica;
- delegare il dirigente del Settore Turismo ed Industria Alberghiera alla nomina di ciascuna commissione, secondo criteri di rotazione e trasparenza.

Ove si rappresentasse la necessità, nelle more della costituzione dell'elenco di cui al comma precedente, il dirigente è autorizzato a nominare le commissioni in discorso con la presenza di due dipendenti regionali e di un componente esterno, laureato in ingegneria o architettura, iscritto all'albo regionale dei collaudatori, ferma restando la possibilità di nomina di professori universitari di ruolo nel caso di accertata carenza di adeguate professionalità, ai sensi delle premesse;

- di stabilire che il compenso dei componenti esterni sarà determinato secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche relative agli investimenti agevolati ai sensi della legge n. 488/92 e non potrà comunque superare Euro 20.000, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del

D.Lgs. n. 163/06;

- di stabilire che il compenso dei dipendenti regionali sarà determinato con riferimento alla regolamentazione vigente di cui alla DGR n. 3775 del 22 settembre 1998, come indicata in premessa;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola